

ALLEGATO B) – Nuovo Statuto di Fondazione Sistema Toscana

STATUTO
DELLA FONDAZIONE "SISTEMA TOSCANA"

PARTE I
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori la Fondazione "SISTEMA TOSCANA".

La Fondazione ha sede legale in Firenze.

Art. 2 - Finalità

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- a) operare in favore della comunità regionale, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione dell'integrazione fra offerta culturale e turistica, la valorizzazione dell'immagine della Toscana, intesa come rappresentazione delle diverse realtà culturali, economiche e sociali del territorio;
- b) favorire lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, la crescita della partecipazione democratica e delle nuove modalità di comunicazione anche quale contributo alla riduzione del digital divide;
- c) realizzare e gestire il portale Internet della Toscana, quale piattaforma comune di comunicazione per cittadini, aziende, istituzioni, soggetti sociali, espressione delle intelligenze, dei valori, delle attività della comunità regionale, per promuoverli, offrire opportunità, semplificare e velocizzare l'accesso a informazioni e servizi, e crearne di nuovi in sintonia con l'evoluzione della società e dei suoi bisogni;
- d) contribuire all'azione della Regione e delle istituzioni locali per il rinnovamento della Pubblica amministrazione e per migliorare i servizi al cittadino, con l'attuazione di progetti nell'ambito e secondo gli indirizzi del programma regionale di e-government.
- e) acquisire, recuperare, catalogare e conservare su supporti informatizzati materiali cinematografici, multimediali, informatici, audiovisivi, cartacei e fotografici, dando vita ad un apposito Centro di Documentazione;
- f) valorizzare il proprio patrimonio prevedendo la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali anche in partecipazione con altri soggetti, pubblici e privati, garantendone diffusione e utilizzazione;
- g) realizzare l'attività di Film Commission al fine di attrarre e sostenere le

produzioni cinematografiche e audiovisive in Toscana.

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, opera con criteri di imprenditorialità nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle finalità che la caratterizzano.

Art. 3 - Attività

La Fondazione esercita le sue funzioni realizzando almeno due tipi di attività: 1) sostegno e diffusione della cultura cinematografica e Film Commission della Toscana; 2) Portale ufficiale della Toscana.

I relativi budget sono annualmente definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) operare nei settori della comunicazione radiofonica e televisiva, per accrescere la produzione e diffusione di contenuti multimediali, nell'ottica del rafforzamento del sistema dell'informazione regionale, nel rispetto della normativa vigente;
- b) promuovere e sostenere attività di ricerca, formazione e innovazione tecnologica nei settori della comunicazione;
- c) compiere tutti gli atti e negozi, anche immobiliari o finanziari, utili al raggiungimento dei fini statutari;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e) concludere accordi di sponsorizzazione e stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- f) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, ovvero concorrere alla loro costituzione;
- g) promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni e tutte le iniziative idonee a favorire il perseguimento delle proprie finalità;
- h) svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, effettuati dai fondatori;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili, acquistati dalla Fondazione con la propria disponibilità;
- c) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità da quant'altro pervenga alla

Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 5 - Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie la Fondazione si avvale del fondo di gestione, costituito da:

- a) rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- b) contributi del fondatore Regione Toscana;
- c) contributi ed erogazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
- d) somme derivanti da eventuali donazioni o eredità non espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione sono utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relative relazioni sono trasmessi ai fondatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

PARTE III ORDINAMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori e promotori la Regione Toscana e la Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da 5 consiglieri nominati dal Consiglio Regionale della Toscana, tra i quali il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa regionale vigente.

Art. 10 - Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate anche con lettera consegnata a mano o tramite fax e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora o il luogo della riunione. In caso di urgenza, può essere convocato tramite telegramma o messaggio di posta elettronica inviato con tre giorni di preavviso.

Le adunanze possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; in tale ipotesi, il consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale dalla seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato con la presenza di due terzi dei componenti.

Fatte salve le ipotesi in cui l'articolo 11 del presente Statuto prevede una maggioranza più ampia, le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti presenti, anche quando alcuni fra questi si astengano o si allontanino. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori.

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Direttore Generale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di Segretario.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare nel verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- a) definire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2;
- b) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti, e convenzioni, compiere atti e operazioni finanziarie che si rendano necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- c) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
- d) approvare il regolamento interno di cui all'articolo 16;
- e) attribuire deleghe specifiche ai membri del Consiglio di

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, a:

- a) nominare il Vicepresidente;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione;
- d) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- f) determinare l'entità del contributo minimo dei soci fondatori;
- g) nominare, su proposta del Direttore Generale, i dirigenti.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio.

A tale riguardo, il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giurisdizionali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e contratti e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In particolare egli sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, cui tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Il relativo incarico, rinnovabile e revocabile, è attribuito in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione.

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore

Generale sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- a) dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da questo adottate;
- b) predispone i programmi di attività ed i bilanci della Fondazione;
- c) è responsabile dell'organizzazione e del personale e propone al Consiglio di Amministrazione i dirigenti;
- d) può assumere obbligazioni nei limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
- e) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e cura la redazione dei relativi verbali;
- f) esercita ogni altra funzione gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione prescelti fra personalità di comprovata esperienza negli ambiti di attività della Fondazione.

I membri del Comitato, durano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha eletti e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio di Amministrazione; si organizza in commissioni e si esprime in ordine agli obiettivi ed ai programmi generali di attività della Fondazione, nonché su qualsiasi questione gli venga sottoposta dal Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Comitato Scientifico, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Comitato stesso.

I componenti del Comitato Scientifico possono percepire un compenso per l'attività svolta, determinato secondo la normativa regionale vigente.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.

I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Collegio dei Revisori, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Collegio stesso.

I componenti del Collegio percepiscono un compenso per l'attività svolta, così come determinato dalla vigente normativa regionale.

Al Collegio dei Revisori compete:

- a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione;
- b) la verifica in ordine alla regolare tenuta della contabilità ed alla rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- c) la presentazione al Consiglio di Amministrazione di una relazione sui bilanci preventivi e di esercizio predisposti dal Direttore;
- d) la richiesta di convocazione o la convocazione del Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento interno detta norme sull'assetto organizzativo della Fondazione.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norma *finale*

Con l'approvazione del nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e il Collegio dei Revisori in carica proseguono il loro mandato fino alla nomina dei nuovi membri.

oooooooooooooooo